

ACCORDO INTEGRATIVO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 50 /2016 e in particolare l'art. 113, così come modificato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56, che prevede che *“L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni “;*

VISTA la Legge 27/12/2017, n. 205 e, in particolare, l'art. 1, comma 526, il quale ha aggiunto, in fine, all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici il comma 5-bis, che recita: *«Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»;*

VISTO il CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19/4/2018;

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione il Regolamento per la formazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, che dovrà recepire i criteri di ripartizione dell'80% del Fondo Incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Politecnico di Torino, oggetto del presente Accordo;

CONSIDERATO che l'ipotesi di accordo è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.09.2020, dopo aver acquisito il previsto parere da parte del Collegio dei Revisori nella seduta del 28.09.2020 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs 165/2001.

Tutto ciò premesso e considerato, la Delegazione trattante di Parte Datoriale rappresentata da:

Prof. F. Canavero

f.to Flavio Canavero

Dr.ssa I. Adamo

f.to Ilaria Adamo

Prof.ssa C. De Giorgi

Dr.ssa L. Deorsola

Prof. C. Germak

Prof.ssa C. Mele

Ing. M. Oreglia

f.to Marco Oreglia

Prof. M.C. Zanetti

e la Delegazione Sindacale rappresentata da:

Dr.ssa B. Ballauri (RSU)

Sig. P. Barisone (RSU)

Sig. S. Comai (RSU)

f.to Sergio Comai

Sig.ra G. Ferrari (RSU)

f.to Giuliana Ferrari

Dr. G. Forte (RSU)

f.to Giuseppe Forte

Sig. P. Frasca (RSU)

f.to Pier Mario Frasca

Sig. A. Grassedonio (RSU)

f.to Antonio Grassedonio

Ing. M. Griva (RSU)

f.to Marco Griva

Sig. S. Pattavina (RSU)

Dr.ssa M. Pertile (RSU)

Dr.ssa R. Rienzi (RSU)

Sig. L. Todesco (RSU)

f.to Lino Todesco

O.S. CISL SCUOLA

O.S. FGU

O.S. FLCGIL

f.to Antonio Grassedonio

O.S. SNALS CONFSAL

O.S. UIL SCUOLA RUA

sottoscrivono il seguente Accordo Integrativo.

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina le modalità e i criteri di ripartizione dell'80% del Fondo Incentivante per le funzioni tecniche da ripartire tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le suddette funzioni, indicate dall'art. 113 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi indicato come Codice), nonché tra i loro collaboratori.

Art. 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice è posto a carico degli stanziamenti inseriti negli stati di previsione della spesa o in bilancio per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo 113.
2. Nel quadro economico di ciascun processo di spesa vengono destinate al Fondo di cui al precedente comma risorse finanziarie fino al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, modulate come indicato nella

Tabella A allegata. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo determinato sulla base di quanto indicato al precedente comma 2, costituisce il Fondo Incentivante per le funzioni tecniche ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti nell'articolo 4 del presente accordo e tra i soggetti di cui al successivo art. 3. Il Fondo Incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica in relazione ai ribassi che si verificano in sede di appalto e si intende al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 3 - Personale beneficiario del Fondo Incentivante

1. I beneficiari delle quote del Fondo Incentivante sono individuati nei profili del personale tecnico e amministrativo del Politecnico di Torino, coinvolto nel concreto svolgimento delle diverse fasi del processo di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto.
2. Il Fondo Incentivante è ripartito fra il responsabile unico del procedimento (RUP) e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche per le attività indicate all'art. 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori. I collaboratori, tecnici o amministrativi, sono coloro che in relazione alla singola attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, partecipano in concreto alle diverse fasi del processo di spesa mediante contributo intellettuale e/o materiale.
3. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati alle strutture competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale idoneo, nel rispetto delle specifiche competenze professionali, della valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse, della distribuzione omogenea dei carichi di lavoro secondo la ripartizione organizzativa dell'Ateneo. In particolare verranno attivate apposite iniziative di formazione del personale sulle attività oggetto di incentivazioni ai sensi dell'art 113 del Codice.
4. L'assegnazione del personale alle funzioni tecniche incentivabili per ogni procedimento interessato viene proposta dal RUP, validata dal Dirigente/Responsabile della struttura/Direttore di Dipartimento ed infine formalizzata con apposito incarico dalla Direzione Generale.
5. Il ruolo di "collaboratore" previsto in alcune funzioni tecniche è di norma sempre attribuito, salvo casi adeguatamente motivati e recepiti nell'atto di conferimento dell'incarico.

Art. 4 - Ripartizione Fondo Incentivante e liquidazione dei compensi

1. Le modalità di ripartizione del Fondo Incentivante sono effettuate sulla base delle aliquote percentuali indicate nelle tabelle allegate relative a lavori, servizi e forniture (Tabelle B ÷ F).
2. A seguito dell'effettivo svolgimento dell'attività affidata, al completamento delle varie fasi il RUP propone l'assegnazione dell'incentivo al personale incaricato, considerando il rispetto dei tempi e dei costi previsti e le eventuali conseguenti riduzioni, per la modulazione delle quali si rimanda alla tabella F. La proposta del RUP deve essere validata dal Dirigente/Responsabile della struttura/Direttore di Dipartimento e successivamente disposta dal Direttore Generale per la conseguente liquidazione.

3. Come stabilito all'art. 113 comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.
4. Le Parti convengono sulla seguente definizione di "trattamento economico complessivo annuo lordo", intesa quale somma del:
 - a. Trattamento stipendiale (stipendio tabellare, IVC, elemento perequativo, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, RIA ove spettante, indennità di Ateneo)
 - b. Trattamento accessorio medio della categoria di appartenenza calcolato in base a quanto erogato nell'anno di riferimento.
5. Eventuali eccedenze rispetto al tetto saranno liquidate l'anno successivo.
6. Il limite del 50% è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di cassa, dal momento che il diritto all'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta.
7. In ogni caso, l'incentivo annuo liquidato al dipendente non potrà superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo effettivamente percepito dallo stesso.

Art. 5 – Erogazione dei compensi

1. Il pagamento degli incentivi oggetto del presente accordo avviene annualmente secondo le modalità di seguito indicate.
2. Le Parti convengono di regolare la coesistenza degli incentivi di cui al presente accordo con i compensi di cui al fondo proventi derivanti da attività contrattuale (ex FUA), concordando i seguenti criteri:
 - a. Una quota di cui al fondo proventi derivante da attività contrattuale (ex FUA), spettante nell'anno di riferimento ai singoli lavoratori che percepiscono anche l'incentivo oggetto del presente accordo, pari al 40% dell'incentivo liquidato nell'anno, verrà a loro stornata e resa disponibile a favore del personale dell'Ateneo.
 - b. La suddetta quota verrà così ripartita: 25% a tutto il personale delle strutture all'interno delle quali sono stati assegnati gli incentivi oggetto del presente accordo; 75% a tutto il PTA dell'Ateneo.
 - c. Il criterio di erogazione della suddetta quota sarà quello dell'incentivazione collettiva (cosiddetta "Quota X").
 - d. Qualora l'importo individuale corrispondente al suddetto 40% superi l'ammontare del compenso conto terzi spettante nel periodo di competenza, si procederà al recupero anche negli anni successivi.
3. Gli effetti di quanto indicato al comma 2 di cui al presente articolo saranno oggetto di attento monitoraggio per un biennio, anche in un'ottica di revisione delle % sopra indicate e con particolare attenzione agli effetti conseguenti sugli anni successivi a quello di riferimento.

Art. 6 – Disposizioni transitorie

1. In relazione alle attività incentivabili ai sensi dell'art. 113 del Codice e correlate a procedure bandite dopo l'entrata in vigore del codice medesimo e prima dell'emanazione del regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità normate nei precedenti articoli, solo se il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni e accantonato nell'ambito del budget dell'anno di riferimento, nonché previa indicazione da parte del RUP dei nominativi dei componenti il Gruppo di Lavoro, dei rispettivi ruoli e delle relative quote.
2. In ogni caso, l'erogazione degli incentivi sarà possibile solo con riferimento alle procedure bandite dal 1.1.2018, essendo da questa data abrogata la disposizione normativa che ricomprendeva questi incentivi nell'ambito del tetto del trattamento accessorio.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. Il presente Accordo produce effetti economici e giuridici fino alla disdetta di una delle due Parti, nel qual caso rimane efficace fino alla stipula di un accordo successivo in materia.
2. Qualora intervengano modifiche del contesto giuridico apportate con provvedimento legislativo, con il CCNL o con altra disposizione vincolante, nelle more dell'adeguamento dell'Accordo integrativo, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che l'aliquota di accantonamento di cui all'art. 113 del Codice sarà automaticamente adeguata.
3. Per quanto non previsto dal presente Accordo, in relazione alla materia dallo stesso disciplinata, si rinvia alle norme di legge vigenti e al Regolamento in corso di emanazione su tale materia.

Torino, 27 ottobre 2020

la Delegazione di Parte Datoriale

la Delegazione di Parte Pubblica

TABELLA A – COSTITUZIONE DEL FONDO

BASE DI GARA (€)		AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DI GARA		AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RINNOVO	
DA	A	ALIQUOTA	IMPORTO DEL FONDO	ALIQUOTA	IMPORTO DEL FONDO
20.000	1.000.000	2,00%	2% dell'importo	1,25%	1,25% dell'importo
1.000.001	5.500.000	1,75%	€ 20.000 + 1,75% dell'importo eccedente 1.000.000	1%	€ 12.500 + 1% dell'importo eccedente 1.000.000
5.500.001		1,5%	€ 98.750 + 1,5% dell'importo eccedente 5.500.000	0,75%	€ 57.500 + 0,75% dell'importo eccedente 5.500.000

TABELLA B - % DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER I LAVORI PUBBLICI A SEGUITO DI GARA

ATTIVITA'	%	INCARICO	%
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	2%	Referente unico	1%
		Collaboratori (*)	1%
FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	44%	RUP	22%
		COLLABORATORI TECNICI	15%
		COLLABORATORI AMMINISTRATIVI	7%
INCARICATI DELLA PREDISPOSIZIONE E DEL CONTROLLO PROCEDURE DI GARA	10%	COLLABORATORI TECNICI/AMMINISTRATIVI	10%
INCARICATI DELLA VERIFICA DEI PROGETTI	6%	VERIFICATORI	6%
UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI	30%	DIRETTORE DEI LAVORI	20%
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDI STATICI E COLLAUDI TECNICI	8%	COLLAUDATORE	8%
	100%		100%

(*) La quota destinabile ai collaboratori e ad agli Assistenti del Direttore dei Lavori è ripartita tra i soggetti affidatari dell'incarico secondo le proporzioni individuali proposte dal RUP e indicate nell'atto di conferimento dell'incarico, nel rispetto delle percentuali indicate in tabella.

Il RUP/DEC/DL possono operare in assenza di collaboratori solo nei casi adeguatamente motivati, proposti dagli stessi e recepiti nell'atto di conferimento dell'incarico.

Ferma restando la percentuale complessivamente destinata al RUP/DL/Collaudatore e loro collaboratori, qualora la complessità della prestazione dedotta in contratto richieda l'individuazione di un gruppo di collaboratori particolarmente numeroso, la quota percentuale ad essi destinata può essere incrementata, con corrispondente diminuzione della quota prevista per il titolare dell'incarico. L'incremento della quota destinata ai collaboratori deve essere:

- proposto dal RUP/DEC/Collaudatore
- adeguatamente motivato
- recepito nell'atto di conferimento dell'incarico.

TABELLA C - % DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FORNITURE A SEGUITO DI GARA

ATTIVITA'	%	INCARICO	%
Programmazione della spesa	3%	Referente unico	1,5%
		Collaboratori (*)	1,5%
Predisposizione e controllo documentazione di gara	30%	Predisposizione	24%
		Controllo	6%
Predisposizione e controllo provvedimenti e contratto	15%	Predisposizione	12%
		Controllo	3%
Supporto amm.vo RUP	2%	Verifica adempimenti ANAC	2%
RUP e collaboratori	30%	RUP	20%
		Collaboratori (*)	10%
Direttore dell'esecuzione e collaboratori	15%	DEC	10%
		Collaboratori (*)	5%
Verifica conformità / regolare esecuzione	5%	RUP	2,5%
		Collaboratori (*)	2,5%
	100%		100%

(*) La quota destinabile ai collaboratori e ad agli Assistenti del Direttore dei Lavori è ripartita tra i soggetti affidatari dell'incarico secondo le proporzioni individuali proposte dal RUP e indicate nell'atto di conferimento dell'incarico, nel rispetto delle percentuali indicate in tabella.

Il RUP/DEC/DL possono operare in assenza di collaboratori solo nei casi adeguatamente motivati, proposti dagli stessi e recepiti nell'atto di conferimento dell'incarico.

Ferma restando la percentuale complessivamente destinata al RUP/DL/Collaudatore e loro collaboratori, qualora la complessità della prestazione dedotta in contratto richieda l'individuazione di un gruppo di collaboratori particolarmente numeroso, la quota percentuale ad essi destinata può essere incrementata, con corrispondente diminuzione della quota prevista per il titolare dell'incarico. L'incremento della quota destinata ai collaboratori deve essere:

- proposto dal RUP/DEC/Collaudatore
- adeguatamente motivato
- recepito nell'atto di conferimento dell'incarico.

TABELLA D - % DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER I SERVIZI A SEGUITO DI GARA

ATTIVITA'	%	INCARICO	%
Programmazione della spesa	3%	Referente unico	1,5%
		Collaboratori (*)	1,5%
Predisposizione e controllo documentazione di gara	22%	Predisposizione	16,5%
		Controllo	5,5%
Predisposizione e controllo provvedimenti e contratto	11%	Predisposizione	8,25%
		Controllo	2,75%
Supporto amm.vo RUP	2%	Verifica adempimenti ANAC	2%
RUP e collaboratori	30%	RUP	20%
		Collaboratori (*)	10%
Direttore dell'esecuzione e collaboratori	30%	DEC	20%
		Collaboratori (*)	10%
Verifica conformità / regolare esecuzione	2%	RUP	1,5%
		Collaboratori	1,5%
	100%		100%

(*) La quota destinabile ai collaboratori e ad agli Assistenti del Direttore dei Lavori è ripartita tra i soggetti affidatari dell'incarico secondo le proporzioni individuali proposte dal RUP e indicate nell'atto di conferimento dell'incarico, nel rispetto delle percentuali indicate in tabella.

Il RUP/DEC/DL possono operare in assenza di collaboratori solo nei casi adeguatamente motivati, proposti dagli stessi e recepiti nell'atto di conferimento dell'incarico.

Ferma restando la percentuale complessivamente destinata al RUP/DL/Collaudatore e loro collaboratori, qualora la complessità della prestazione dedotta in contratto richieda l'individuazione di un gruppo di collaboratori particolarmente numeroso, la quota percentuale ad essi destinata può essere incrementata, con corrispondente diminuzione della quota prevista per il titolare dell'incarico. L'incremento della quota destinata ai collaboratori deve essere:

- proposto dal RUP/DEC/Collaudatore
- adeguatamente motivato
- recepito nell'atto di conferimento dell'incarico.

TABELLA E - % DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI A SEGUITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO

ATTIVITA’	%	INCARICO	%
Programmazione della spesa	3%	Referente unico	1,5%
		Collaboratori (*)	1,5%
Predisposizione e controllo documentazione di gara	0%	Predisposizione	0%
		Controllo	0%
Predisposizione e controllo provvedimenti e contratto	20%	Predisposizione	15%
		Controllo	5%
Supporto amm.vo RUP	2%	Verifica adempimenti ANAC	2%
RUP e collaboratori	35%	RUP	23,5%
		Collaboratori (*)	11,5%
Direttore dell’esecuzione e collaboratori	35%	DEC	23,5%
		Collaboratori (*)	11,5%
Verifica conformità / regolare esecuzione	5%	RUP	2,5%
		Collaboratori	2,5%
	100%		100%

(*) La quota destinabile ai collaboratori e ad agli Assistenti del Direttore dei Lavori è ripartita tra i soggetti affidatari dell’incarico secondo le proporzioni individuali proposte dal RUP e indicate nell’atto di conferimento dell’incarico, nel rispetto delle percentuali indicate in tabella.

Il RUP/DEC/DL possono operare in assenza di collaboratori solo nei casi adeguatamente motivati, proposti dagli stessi e recepiti nell’atto di conferimento dell’incarico.

Ferma restando la percentuale complessivamente destinata al RUP/DL/Collaudatore e loro collaboratori, qualora la complessità della prestazione dedotta in contratto richieda l’individuazione di un gruppo di collaboratori particolarmente numeroso, la quota percentuale ad essi destinata può essere incrementata, con corrispondente diminuzione della quota prevista per il titolare dell’incarico. L’incremento della quota destinata ai collaboratori deve essere:

- proposto dal RUP/DEC/Collaudatore
- adeguatamente motivato
- recepito nell’atto di conferimento dell’incarico.

TABELLA F – COEFFICIENTI RIDUTTIVI IN CASO DI RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI RISPETTO AI TEMPI PREVISTI E DELL’AUMENTO DEI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO*

- Coefficienti riduttivi per ritardato adempimento prestazioni**:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

- Coefficienti riduttivi per incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento**, depurato del ribasso d’asta offerto:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

*in caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, vengono applicate entrambe le riduzioni, nella misura indicata nelle precedenti tabelle.

** non giustificati da comprovati motivi relativi all’assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti.